REGOLAMENTO (CEE) N. 2010/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1992

recante deroga, per la campagna 1992/1993, al regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che per la campagna 1992/1993 la produzione dei pomodori destinati all'industria è soggetta a limiti di garanzia; che per permettere la corretta applicazione di tali limiti è necessario anticipare la data di presentazione della domanda di aiuto alla produzione da parte del trasformatore; che è pertanto opportuno derogare su tale punto al regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione, del 7 giugno 1991 [3];

considerando che il sistema di limiti vigente per la campagna 1992/1993 può creare ritardi nella determinazione dell'importo definitivo dell'aiuto; che è pertanto opportuno aumentare, limitatamente alla suddetta campagna, l'importo dell'anticipo sull'aiuto e stabilire conseguentemente le disposizioni necessarie per l'eventuale recupero di una parte dell'aiuto anticipato qualora, in caso di superamento del limite, esso si riveli superiore all'ammontare definitivo dell'aiuto;

considerando che per una migliore gestione del settore e per poter accertare gli eventuali superamenti dei limiti, nonché decidere le eventuali riduzioni degli aiuti alla produzione per la campagna 1992/1993, è necessario che la Commissione disponga, quanto prima, dei dati relativi ai quantitativi oggetto delle domande di aiuto, ripartiti nei tre gruppi di prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Limitatamente alla campagna 1992/1993 si applicano le seguenti deroghe al regolamento (CEE) n. 1558/91:

1) il termine per la presentazione delle domande di aiuto alla produzione per i prodotti a base di pomodoro, di cui all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1558/91 è anticipato al 15 dicembre;

2) nell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1558/91 si applica la percentuale dell'80 %;

3) in caso di superamento dei limiti previsti dal regolamento (CEE) n. 989/84 della Commissione [4], la cauzione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1558/91 è altresì incamerata se e in quanto l'aiuto considerato si riveli superiore all'importo definitivo dell'aiuto.

Articolo 2

1. Salvo l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1558/91, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

— anteriormente al 10 ottobre 1992, i quantitativi di materie prime indicati nei contratti di trasformazione e nelle clausole aggiuntive scritte;

— entro il 10 gennaio 1993, i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di aiuto alla produzione nel corso della campagna 1992/1993.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in:

— concentrato di pomodoro,

— pomodori pelati interi,

— altri prodotti a base di pomodoro.

Articolo 3

Il presente regolamento entro in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.
[3] GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31.
[4] GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione